

REGOLAMENTO (CEE) N. 2698/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1993****che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di

applicare, a decorrere dal 1° marzo 1992, accordi interinali conclusi con detti paesi, in appresso denominati « accordi interinali »;

considerando che gli accordi interinali hanno previsto una riduzione del prelievo all'importazione per gli animali vivi e per le carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0103 92 19 e 0203, limitatamente a determinati quantitativi; che per garantire la regolarità delle importazioni è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno;

considerando che sono stati siglati protocolli aggiuntivi agli accordi interinali suddetti, la cui applicazione provvisoria a decorrere dal 1° luglio 1993 è stata decisa con decisione 93/421/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾, al fine di migliorare l'accesso al mercato comunitario dei prodotti originari dei paesi interessati, in particolare di taluni prodotti agricoli elencati negli allegati X b) (Polonia e Ungheria) e XIII b) (territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca) degli accordi interinali;

considerando che i protocolli aggiuntivi suddetti dispongono che gli animali e i quantitativi di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0103 92 19 o 0203 indicati, rispettivamente, negli allegati X b) e XIII b) degli accordi interinali saranno oggetto di una riduzione del prelievo del 60 % a decorrere dal 1° luglio 1993 e che i quantitativi fissati in tonnellate per l'anno 1994 sono applicabili dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994;

considerando che alcune categorie di prodotti nel settore delle carni suine sono già state assegnate per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993 dal regolamento (CEE) n. 2032/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca ⁽¹⁰⁾;

considerando che per la gestione del regime è opportuno avvalersi di titoli di importazione, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali relative alla garanzia di origine del prodotto; che a tal fine, è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 42.⁽¹⁰⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 31.

domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93⁽²⁾; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di riduzione;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 30 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime considerato nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1826/93⁽⁴⁾, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1993, data di applicazione delle disposizioni dei protocolli aggiuntivi; che tuttavia i titoli d'importazione per i quantitativi disponibili nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 sono già stati rilasciati in base al regolamento suddetto; che per garantire il passaggio ordinato alle nuove disposizioni e in particolare affinché tutti i quantitativi oggetto di questi titoli, che siano o meno già stati importati, fruiscono dell'aumento al 60 % della riduzione dei tassi di prelievo, è opportuno sottoporre tali quantitativi alle disposizioni del presente regolamento e disporre che vengano restituiti gli importi pagati in eccesso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 degli accordi interinali, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. L 331 dell'1. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 10.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, l'aliquota di riduzione del prelievo è quella in vigore durante il periodo di presentazione delle domande.

Articolo 2

1. Dal 1993 al 1996, i quantitativi fissati per i gruppi di cui all'articolo 1 sono ripartiti per ciascun periodo in quote trimestrali del 25 % applicabili rispettivamente il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile.

2. Le quantità distribuite nel corso del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1993 come pure le quantità disponibili nel trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 sono fissate nell'allegato IV del presente regolamento.

Per i quantitativi importati mediante i titoli d'importazione rilasciati per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 564/92 con un tasso di prelievo ridotto del 40 % vengono restituiti agli operatori interessati gli importi pagati in eccesso.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata.

- il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
- nella domanda di titolo deve essere indicato uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti e originari di uno dei tre paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC e le corrispondenti designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

- la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.
- La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CEE) n° 2698/93,

Forordning (EØF) nr. 2698/93,

Verordnung (EWG) Nr. 2698/93,

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2698/93,

Regulation (EEC) No 2698/93,
Règlement (CEE) n° 2698/93,
Regolamento (CEE) n. 2698/93,
Verordening (EEG) nr. 2698/93,
Regulamento (CEE) n° 2698/93.

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 2698/93,
Forordning (EØF) nr. 2698/93,
Verordnung (EWG) Nr. 2698/93,
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2698/93,
Regulation (EEC) No 2698/93,
Règlement (CEE) n° 2698/93,
Regolamento (CEE) n. 2698/93,
Verordening (EEG) nr. 2698/93,
Regulamento (CEE) n° 2698/93.

Articolo 4

1. La domanda di titolo deve essere presentata obbligatoriamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro; qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per ciascun gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

5. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

L'immissione in libera pratica dei prodotti importati è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'accordo interinale.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 564/92 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile ai quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno 1993, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

Ai quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 conformemente all'articolo 2 del regolamento sopraindicato si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria

I. Riduzione del prelievo del 50 %

Numero del gruppo	Codice NC	(tonnellate)		
		Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
1	1601 00 91	5 200	5 600	6 000
2	1602 49 15 1602 49 19	260	280	300
3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	1 300	1 400	1 500

II. Riduzione del prelievo del 60 %

Numero del gruppo	Codice NC	(tonnellate)		
		Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
4	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	26 000	28 000	30 000

(*) Esclusi i filetti « mignons » presentati da soli.

B. Prodotti originari della Repubblica di Polonia

I. Riduzione del prelievo del 50 %

Numero del gruppo	Codice NC	(tonnellate)		
		Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
5	0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 12 11 0210 12 19 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89	2 600	2 800	3 000

(tonnellate)				
Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
6	1601 00 91	1 950	2 100	2 250
	1601 00 99			
7	1602 41 10	8 300	9 000	9 600
	1602 42 10			
	1602 49 11			
	1602 49 13			
	1602 49 15			
	1602 49 19			
	1602 49 30			
	1602 49 50			

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(tonnellate)				
Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
8	0103 92 19	1 200	1 300	1 400
9	0203 11 10	8 400	9 100	9 800
	0203 12 11			
	0203 12 19			
	0203 19 11			
	0203 19 13			
	0203 19 15			
	0203 19 55 (*)			
	0203 19 59			
	0203 21 10			
	0203 22 11			
	0203 22 19			
	0203 29 11			
	0203 29 13			
	0203 29 15			
	0203 29 55 (*)			
	0203 29 59			

(*) Esclusi i filetti « mignons » presentati da soli.

C. Prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca

Riduzione del prelievo del 60 %

(tonnellate)				
Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
10	0103 92 19	5 600	6 000	6 400
	0203 11 10			
	0203 12 11			
	0203 12 19			
	0203 19 11			
	0203 19 13			
	0203 19 15			
	0203 19 55 (*)			
	0203 19 59			
	0203 21 10			
	0203 22 11			
	0203 22 19			
	0203 29 11			
	0203 29 13			
	0203 29 15			
	0203 29 55 (*)			
	0203 29 59			
11	1602 41 10	600	650	700
	1602 42 10			
	1602 49			

(*) Esclusi i filetti « mignons » presentati da soli.

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CEE) n. 2698/93

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 — Carni suine

Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto

Data

Periodo

Stato membro :

Speditore :

Responsabile con cui mettersi in contatto :

Telefono :

Telefax :

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CEE) n. 2698/93

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE		DG VI/D/3 — Carni suine	
Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto		Data	Periodo
Stato membro			
N. del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (tonnellate)
Totale, in tonnellate, per il gruppo n. ...			

ALLEGATO IV

Stato	Numero del gruppo	Quantitativi accordati	Quantitativi disponibili
		dall'1. 7. 1993 al 30. 9. 1993	dall'1. 10. 1993 al 31. 12. 1993
Ungheria	1	1 200,00	1 400,00
	2	10,25	119,75
	3	0,00	650,00
	4	1 901,00	11 099,00
Polonia	5	0,00	1 300,00
	6	214,00	761,00
	7	636,00	3 514,00
	8	0,00	600,00
	9	20,00	4 180,00
Repubblica ceca e Repubblica slovacca	10	0,00	2 800,00
	11	0,00	300,00